



**CITTÀ DI BRA**

PROVINCIA DI CUNEO

**Articolo 5, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
Comparto Regioni - Autonomie Locali del 1/4/1999 e s.m.i.  
Articolo 2, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del 23/4/2009**

**ACCORDO INTEGRATIVO  
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE  
ANNO 2015**

\* \* \*

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  
E  
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

Premesso che:

- In data 23/4/2009 è stato stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1/4/1999, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.) per il personale dipendente del Comune di Bra, relativamente al quadriennio giuridico 2006-2009;
- In tale C.C.D.I.L. si disciplinava, tra l'altro, l'utilizzo delle "Risorse decentrate", di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004, per l'anno 2008, dando atto che per l'anno 2009, ai sensi del precitato articolo 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come modificato dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 22/1/2004, si sarebbe svolta apposita contrattazione decentrata annuale relativamente all'utilizzo delle medesime risorse;
- In data 5/3/2010 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2009;
- L'articolo 9, comma 17, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010, n. 122, ha stabilito che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, per cui per tale triennio non sono stati stipulati contratti collettivi nazionali o decentrati;
- Anche a causa del blocco delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, operato fino al 31/12/2013 dal comma 2-bis del medesimo articolo 9 del D.L. n. 78/2010 e prorogato al 31/12/2014 dal D.P.R. 4/9/2013, n. 122, neanche per il triennio successivo sono stati stipulati contratti collettivi nazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del C.C.N.L. dell'11/4/2008 e dell'articolo 5, comma 2, del C.C.N.L. dell'1/4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi rimangono in vigore il C.C.N.L. dell'11/4/2008 ed il precitato C.C.D.I.L. 23/4/2009, i quali prevedono che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- In data 24/12/2010 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2010;
- In data 17/2/2012 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011;
- In data 2/7/2012 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012;
- In data 30/12/2013 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013;
- In data 9/1/2015 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014;
- Nell'articolo 1, comma 254, della legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) è stato stabilito che nell'anno 2015 si darà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale pubblico per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
- In attesa del nuovo CCNL relativo alla parte normativa per il triennio in corso e, se del caso, di procedere all'eventuale conseguente revisione del CCDIL, occorre per l'istante procedere a concordare e stipulare fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle Risorse Decentrate per l'anno 2015;
- L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 89 del 21/4/2015 ha determinato, fra l'altro, ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali collettive, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Risorse decentrate) per l'anno 2015, tenendo conto, fra l'altro, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe sopra citate.

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1

##### Anno 2015. Ricognizione delle Risorse decentrate.

##### Loro ripartizione e destinazione.

1. Le parti prendono atto che, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 21/4/2015, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ("Risorse decentrate stabili"), è determinato per l'anno 2015, secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed all'articolo 31, comma 2°, del C.C.N.L. del 22/1/2004, con le integrazioni di cui all'articolo 32, commi 1°, 2° e 7° del medesimo C.C.N.L., nonché all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008, in Euro 560.016,36.

2. Le parti prendono atto, inoltre, che, come risulta dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2015, ai sensi dell'articolo 31, 3° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004 le risorse di cui al primo comma sono integrate, per l'anno 2015, dei seguenti importi, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità ("Risorse decentrate variabili"):

- Euro 3.000,00 ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 per quota servizi aggiuntivi richiesti e finanziati da privati (convenzione COINCRE s.r.l. per servizi cimiteriali a richiesta);
- Euro 31.983,64, pari allo 0,76% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a conferma della disponibilità di bilancio e politica da parte dell'Amministrazione; tale importo è stato reso disponibile previo l'accertamento, da parte del Nucleo di valutazione, della presenza delle condizioni di cui al 4° comma del citato art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999.

3. Per tutto quanto sopra, l'ammontare complessivo delle Risorse decentrate variabili per l'anno 2015 ammonta ad Euro 34.983,64. Ai sensi dell'articolo 15, 1° comma, lettera m, del CCNL

del 1/4/1999, così come richiamato dall'articolo 31, 3° comma, del CCNL del 22/1/2004, esso potrà essere eventualmente integrato, a consuntivo, di eventuali risparmi che si verificassero nell'anno 2015 nell'ambito delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale comunale.

4. Per effetto delle quantificazioni di cui ai commi precedenti, le parti si danno atto che le Risorse decentrate, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999, agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004 e s.m.i., all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008 per l'anno 2014 ammontano inizialmente ad Euro 595.000,00, di cui Euro 560.016,36 Risorse decentrate stabili ed Euro 34.983,64 Risorse decentrate variabili.

Le Risorse decentrate complessive iniziali per l'anno 2015, di cui al comma precedente, vengono ripartite e destinate secondo gli utilizzi di cui al prospetto che si allega al presente Accordo, distinti fra utilizzi stabili ed utilizzi variabili.

Le parti danno atto che, dai dati di cui al prospetto allegato, per l'anno 2015 gli utilizzi stabili delle Risorse decentrate previsti, pari ad Euro 364.200,10, risultano rientrare nella capienza massima delle Risorse decentrate stabili per l'anno medesimo, calcolata nel precedente 1° comma in Euro 560.016,36, mentre le Risorse decentrate variabili, quantificate nel comma 2° in Euro 34.983,64, vengono interamente impiegate in utilizzi variabili e reversibili di anno in anno.

5. Si dà atto, altresì, che lo stanziamento iniziale relativo all'utilizzo di cui alla voce 10 del prospetto di cui al precedente comma 5 (Compensi correlati all'impegno ed al merito individuale nel conseguimento degli obiettivi del P.E.G.) salvo diversi accordi fra le parti verrà integrato a consuntivo dagli eventuali avanzi che si registrassero negli utilizzi di cui alle precedenti voci da 1 a 9 bis, dalle eventuali economie del lavoro straordinario, di cui all'ultimo periodo del precedente comma 3, nonché da eventuali integrazioni stabilite dalle parti in applicazione del comma seguente. Tuttavia, le risorse così integrate saranno rese disponibili a consuntivo solo se saranno rispettate le condizioni di utilizzo di tale voce, di cui all'articolo 18 del C.C.D.I.L. del 7/6/2004. In caso contrario, esse costituiranno economia, e verranno riassegnate in aumento alle Risorse decentrate dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come confermato dall'articolo 31, 5° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004.

6. Le parti danno atto, infine, che:

- La quantificazione delle Risorse decentrate iniziali per l'anno 2015, di cui ai precedenti commi da 1 a 4, è effettuata allo stato attuale delle condizioni normative, legislative, contrattuali ed organizzative dell'Ente, e che tali risorse potranno eventualmente essere integrate o ridotte a consuntivo per nuove disposizioni di legge o contrattuali nazionali, se esisteranno le disponibilità di bilancio;
- Alcune voci che contribuiscono in maniera matematica, o per norma di legge oppure di contratto collettivo, a formare il complesso delle suddette risorse decentrate sono attualmente ancora in fase di previsione e potranno essere accertate solo a consuntivo, con determinazione della valenza effettiva del fondo annuale solo nell'anno successivo a quello di competenza, tramite accertamento tecnico, che sarà effettuato dal Dirigente Responsabile e che comunque dovrà essere condotto nel rispetto delle precitate norme e limiti contrattuali e di legge;
- Pertanto, il verificarsi delle condizioni di cui agli alinea precedenti potrebbe causare integrazioni o riduzioni d'ufficio delle risorse decentrate suddette. Le parti si riservano di destinare, a consuntivo, le suddette eventuali integrazioni o riduzioni agli utilizzi di cui al prospetto allegato. In caso contrario, tali integrazioni o riduzioni verranno interamente riversate nell'utilizzo di cui alla voce 10 del prospetto stesso.

## Articolo 2

### Compensi per particolari responsabilità

1. A valere dall'anno di riferimento 2015, l'articolo 14 del C.C.D.I.L. del 7/6/2004, già sostituito dall'articolo 2 dell'Accordo integrativo annuale per l'anno 2006 stipulato in data 14/9/2006, è nuovamente sostituito, come segue:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><u>Compensi per le responsabilità di cui all'art. 17, 2° comma, lettera f, del C.C.N.L. dell'1.4.1999</u></p> <p>1. A valere dall'anno di riferimento 2006, le misure dei compensi per i compiti e le specifiche responsabilità di cui alla lettera f) dell'articolo 17, comma 2, del C.C.N.L. del 1/4/1999 (compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C; specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa) vengono differenziate per categoria professionale, secondo le seguenti modalità:</p> <p>categorie D e D3 = Euro 1.100,00 lordi su base annua  categoria C = Euro 1.000,00 lordi su base annua  categorie B e B3 = Euro 900,00 lordi su base annua.</p> <p>2. L'attribuzione dei suddetti compensi, nell'ambito del fondo annuale di cui al precedente articolo 12, avviene sulla base di una graduatoria annuale, formata dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo le modalità di cui ai seguenti commi.</p> <p>3. Con un disciplinare da definirsi con deliberazione della Giunta Comunale previa concertazione dell'Ente con la parte sindacale, verranno preventivamente definiti gli elementi ed i tipi di fattispecie da prendere in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie annuali di cui al comma precedente; successivamente il Nucleo di valutazione stabilirà le relative pesature, differenziate per grado di rilevanza e per categoria professionale.</p> <p>4. Annualmente, entro il termine stabilito dal Segretario Direttore Generale, Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti trasmettono al Nucleo stesso l'elenco del proprio personale di ruolo e non di ruolo di categoria professionale D3, D, C, B3 e B (con esclusione dei titolari di posizione organizzativa), al quale siano stati affidati i compiti e le specifiche responsabilità di cui alla normativa contrattuale citata nel primo comma ed al disciplinare di cui al comma precedente, specificando con precisione i compiti e le responsabilità affidate.</p> <p>5. Applicando i criteri e le pesature stabiliti secondo le procedure di cui al precedente comma 3, il Nucleo di valutazione formerà una graduatoria annuale, approvata con atto del Direttore Generale, sulla base della quale il Dirigente della Ripartizione Organizzazione attribuirà, a consuntivo, i compensi di cui al primo comma fino alla concorrenza della</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><u>Compensi per le responsabilità di cui all'art. 17, 2° comma, lettera f, del C.C.N.L. dell'1.4.1999</u></p> <p><b>1. In via sperimentale per l'anno di riferimento 2015, l'attribuzione</b> dei compensi per i compiti e le specifiche responsabilità di cui alla lettera f) dell'articolo 17, comma 2, del C.C.N.L. del 1/4/1999 (compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C; specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa) nell'ambito del fondo annuale di cui al precedente articolo 12, avviene sulla base di una graduatoria annuale, formata dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo le modalità di cui ai seguenti commi.</p> <p><b>2. Il disciplinare approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 15/2/2005, con il quale sono stati</b> preventivamente definiti gli elementi ed i tipi di fattispecie da prendere in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie annuali di cui al comma precedente, nonché le relative pesature, differenziate per grado di rilevanza e per categoria professionale, <b>verrà rivisto e semplificato, previa concertazione dell'Ente con la parte sindacale, senza alterare i punteggi complessivi massimi attribuibili per categoria professionale.</b></p> <p>3. Annualmente, entro il termine stabilito dal Segretario Generale, Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti trasmettono al Nucleo stesso l'elenco del proprio personale di ruolo e non di ruolo di categoria professionale D3, D, C, B3 e B (con esclusione dei titolari di posizione organizzativa), al quale siano stati affidati i compiti e le specifiche responsabilità di cui alla normativa contrattuale citata nel primo comma ed al disciplinare di cui al comma precedente, specificando con precisione i compiti e le responsabilità affidate.</p> <p>4. Applicando i criteri e le pesature stabiliti secondo le procedure di cui al precedente comma 2, il Nucleo di valutazione formerà una graduatoria annuale, approvata con atto del Segretario Generale, sulla base della quale il Dirigente della Ripartizione Organizzazione attribuirà, a consuntivo, i compensi di cui al primo comma <b>secondo i seguenti criteri:</b></p> <p><b>4.1. Il compenso viene attribuito, per un numero di titolari di posizioni di responsabilità non superiore a 35 per anno, a quelli di essi che, nella graduatoria di cui al comma precedente, abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 18,00 punti;</b></p> <p><b>4.2. In caso di parità di valutazione delle</b></p>

quota che residua dal fondo di cui all'articolo 12 dopo l'attribuzione dei compensi di cui all'articolo 13.

6. Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e/o di decorrenza oppure cessazione dell'incarico o compito di responsabilità in corso d'anno, i compensi di cui al 1° comma vengono ridotti proporzionalmente.

7. Nel caso in cui il compenso di cui al presente articolo venga attribuito per l'anno di riferimento ad un lavoratore cui venga attribuito, per tale anno, anche il compenso di cui al precedente articolo 13, quest'ultimo viene assorbito, e pertanto si procede nei suoi confronti alla liquidazione della sola differenza residua.

**responsabilità attribuite, si applicano le norme di preferenza stabilite dal disciplinare di cui al precedente comma 2;**

**4.3. La misura del compenso annuale da attribuire è stabilita per ciascuna posizione di responsabilità rientrante nei parametri di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 proporzionalmente al grado di responsabilità quantificato dal Nucleo, applicando l'algoritmo  $A:BxC$ , dove:**  
**A = Somma a disposizione, detratti i compensi di cui di cui al precedente articolo 13 (Compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art.17, 2° comma, lettera i, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e s.m.i.);**  
**B = Totale punteggi attribuiti a tutte le posizioni di responsabilità rientranti nei parametri di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2;**  
**C = Punteggio attribuito al singolo titolare di posizione di responsabilità.**

**4.4. Il compenso annuale attribuito non può essere superiore ad euro 1.500,00 annui lordi: qualora dall'applicazione delle regole di cui al punto precedente derivino compensi maggiori, essi sono decurtati della differenza.**

4.5. Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e/o di decorrenza oppure cessazione dell'incarico o compito di responsabilità in corso d'anno, i compensi di cui **al punto 4.3** vengono ridotti proporzionalmente.

**4.6. Nel caso in cui il compenso di cui al presente articolo venga attribuito per l'anno di riferimento ad un lavoratore cui venga attribuito, per tale anno, anche il compenso di cui al precedente articolo 13 (Compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art.17, 2° comma, lettera i, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e s.m.i.), quest'ultimo viene assorbito, e pertanto si procede nei suoi confronti alla liquidazione della sola differenza residua.**

**4.7. Si applicano inoltre le altre riduzioni eventualmente stabilite dal disciplinare di cui al comma 2.**

**4.8. Si applicano infine le detrazioni per le assenze dal servizio di cui all'articolo 71, comma 1, D.L. 112/08 (primi dieci giorni di ogni assenza per malattia).**

**4.9. Le detrazioni di cui al precedente punto 4.8. vengono incamerate dall'Amministrazione come economie di bilancio, come da disposizione legislativa. Le detrazioni di cui ai precedenti punti da 4.4 a 4.7 seguono invece la destinazione stabilita dagli Accordi**

	<b>integrativi annuali relativamente agli avanzi delle voci di cui dal n.1 al n. 9bis dell'elenco delle destinazioni contrattuali (integrazione nella voce 10, altra destinazione concordata, oppure economia e riassegnazione all'anno successivo).</b>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 3

Procedure di sottoscrizione e stipula

1. Ai sensi dell'articolo 5, 3° comma, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e s.m.i., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di accordo decentrato integrativo annuale viene inviata a tale organismo entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui la preintesa è stata raggiunta, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Una volta ottenutone esito positivo, oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

2. Divenuta eseguibile l'autorizzazione, le parti si incontrano per formalizzare la stipulazione a tutti gli effetti di legge.

3. Prima della stipulazione, la Premessa e l'articolo 1 costituiscono precontratto fra le parti.

4. Il presente accordo decentrato è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/72, nonché da imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

./ ALLEGATO

Bra, \_\_\_\_\_

PER LA DELEGAZIONE  
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

PER LA DELEGAZIONE  
DI PARTE SINDACALE

Capo Delegazione Claudio Chianese  
\_\_\_\_\_

Biancotto Walter (FP CGIL)\_\_\_\_\_

Mulé Angelo (UIL FPL) \_\_\_\_\_

Nané Ivan (CISL FP) \_\_\_\_\_

Bruno Valter, RSU \_\_\_\_\_

Demagistris Chiara, RSU \_\_\_\_\_

Ceccarelli Alessandro, RSU \_\_\_\_\_

Di Tommaso Serafino, RSU \_\_\_\_\_

Mussetto Sergio, RSU \_\_\_\_\_

Nicola Michela, RSU \_\_\_\_\_

Sicca Fabio, RSU \_\_\_\_\_

Mallamaci Angelo, RSU \_\_\_\_\_

Troia Francesca, RSU \_\_\_\_\_

**RISORSE DECENTRATE**  
**2015**

**ALLEGATO**

Voce	Fondamento	Descrizione:	DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE 2015 CCNL 22/1/2004		NOTE
			Utilizzi Stabili	Utilizzi Variabili	
1	Art. 7 CCNI 31/3/99 Art. 19 C.C.N.L. 1/4/1999	Reinquadramento Vigili Urbani 5 <sup>^</sup> - 6 <sup>^</sup> q.f.	1.687,23		
2	Art. 17, Comma 3, C.C.N.L. 1/4/1999:	Corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 al personale della ex ottava qualifica funzionale non investito di incarico di posizione organizzativa	763,96		
3	Articolo 17, Comma 2, lettera c C.C.N.L. 1/4/1999 Articolo 10, comma 5, CCNL del 22/1/2004	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato dei Titolari di Posizione Organizzativa e degli Incarichi di alta professionalità secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31/3/1999 e dell'art. 10 del CCNL del 22/1/2004	88.000,00		2015: Storico 2004
4	Articolo 17, Comma 2, lettera d C.C.N.L. 1/4/1999:	Pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo		109.000,00	
5	Articolo 17, Comma 2, lettera e C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C		25.000,00	
6	Articolo 17, Comma 2, lettera f e lettera i C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa o Alta Responsabilità		38.000,00	
7	Articolo 6 C.C.N.L. 5/10/2001	Integrazione indennità personale educativo Asilo Nido	9.161,32		
8	Art. 17, Comma 2, lettera b C.C.N.L. 1/4/1999:	Costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/3/1999	195.955,16		2015: allo stato attuale si prevede utilizzo di 179.044,92 (16.910,24 per nuove PEO)
9	Articolo 17, Comma 1, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:	Piani di attività e progetti di risultato in orario di lavoro ordinario e straordinario non extra time richiesti e approvati dall'Amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione con criteri rigidi		14.500,00	Spesa per progetti Neve, apertura nido a Luglio extra contrattuale, consegna ceneri finanziato COINCRE +?
9BIS	Articolo 33 CCNL 22/1/2004	Quota integrazione Indennità di comparto	68.632,43		
10	Articolo 17, Comma 2, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensi correlati al merito individuale ed all'impegno di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi del P.E.G. Valutazione su: - budget di struttura - presenza in servizio - categoria - coefficiente di valutazione 0,0 - 0,1 da parte del dirigente		44.299,90	
11	Art. 73, D.L. 112/1008 e s.m.i.	Detrazioni per malattie ed assenze			?
TOTALE			364.200,10	230.799,90	TOTALE
			595.000,00		Risorse iniziali 2015